



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044
SETTORE TUTELA TERRITORIO
C/so Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171445372

Rif. Pratica n. 08.18/1793

BOLLO N. 01161845324800 DEL 04/07/2018

OGGETTO: D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - DM 78/2020 - L.R. 1/18 e s.m.i.. Ditta TRITOGOM S.r.l. con sede legale in Cherasco: approvazione varianti sostanziali e aggiornamento autorizzazione impianto di messa in riserva e recupero rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R13, R12 e R3 di cui all'Allegato C alla parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.), ubicato in Cherasco.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in capo alla Ditta TRITOGOM S.r.l., con sede legale in Cherasco, è stata rilasciata l'autorizzazione di cui al Provvedimento Dirigenziale n. 3639 del 24/08/2017, avente ad oggetto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio e l'approvazione di varianti sostanziali all'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, sito in Cherasco - Frazione Cappellazzo, Via del lavoro n. 8, valida fino al 31/8/2027;
- in data 23/07/2018, con provvedimento del Dirigente di Settore n. 3011, a seguito di specifiche istanze da parte della ditta, sono state apportate modifiche non sostanziali al succitato impianto e approvate varianti alle emissioni in atmosfera;
- in data 8/02/2019, è stata presentata istanza di Verifica di Impatto Ambientale dalla ditta TRITOGOM S.r.l. di Cherasco per l'ampliamento dell'impianto di messa in riserva e recupero di pneumatici fuori uso, localizzato in Fraz. Cappellazzo, Via del Lavoro, 8, nel Comune di Cherasco;
- con Provvedimento dirigenziale provinciale n. 1850 del 20/5/2019, la variante richiesta è stata esclusa dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 6 del D.Lgs 152/06 e 4 della LR 40/1998;
- in data 05/09/2019, con provvedimento del Dirigente di Settore n. 3557, a seguito di apposite istanze da parte della ditta, sono state apportate modifiche sostanziali all'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni R13, R12 e R3 di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), ubicato in Cherasco, Fraz. Cappellazzo –Via del Lavoro, 8;
- in data 11/09/2020 è pervenuta alla Provincia l'istanza della Ditta TRITOGOM S.r.l. con sede legale in Cherasco, Fraz. Cappellazzo – Via del Lavoro, 8 - P.IVA 02776030047 –, per ottenere l'approvazione di modifiche sostanziali, ex art 208 D.Lgs 152/06 s.m.i., consistenti in:

- vari interventi sulla linea produttiva di granulato e polverino che prevedono la sostituzione di diversi macchinari tecnologicamente superati, al fine di potenziare e migliorare la produzione di MPS;
 - l'installazione di un nuovo sistema potenziato di aspirazione e trattamento effluenti gassosi su due linee separate per motivi di sicurezza ed efficienza;
 - la rottamazione/vendita del trituratore esterno oltre a tutti i vagli, coclee, tramogge e nastri rimossi. Le macchine pulitrici, tolte dalla linea di produzione, saranno tenute a magazzino per eventuale utilizzo a necessità.
- in data 27 ottobre 2020, è stata convocata la Conferenza di Servizi di cui all'art. 208 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, i Responsabili dei Settori Provinciali Risorse del Territorio e Viabilità, il Sindaco ed il Responsabile Ufficio Tecnico Ripartizione Urbanistica del Comune di Cherasco, il Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, l'A.S.L. CN2 – Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Alba, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco, nonché la Ditta Tritogom S.r.l., in qualità di richiedente l'autorizzazione;
- alla predetta Conferenza di Servizi hanno partecipato:
- il Dirigente, in qualità di Presidente della Conferenza, e un Istruttore Direttivo Tecnico, per il Settore Tutela Territorio della Provincia;
 - un Tecnico del Comune di Cherasco;
 - l'Amministratore Delegato, un Consigliere ed un Consulente per la Ditta Tritogom S.r.l.;
- i rappresentanti degli Enti partecipanti alla Conferenza di Servizi, dopo approfondita discussione in merito a specifici aspetti tecnici, alla luce delle osservazioni sollevate e ravvisata la necessità di acquisire chiarimenti e documentazione integrativa, hanno concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta si è impegnata a trasmettere;
- con nota prot. n. 63108 del 4/11/2020, a seguito di quanto emerso in sede di Conferenza, la Provincia ha formulato una richiesta di integrazioni documentali corredata dalle considerazioni espresse dal Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo, con nota prot. n. 86552 del 27/10/2020;
- in data 30 novembre 2020, prot. 68962, è pervenuta la documentazione integrativa richiesta, trasmessa dalla Ditta TRITOGOM S.r.l., che, con nota prot. n. 72385 del 15/12/2020, è stata inoltrata agli Enti interessati contestualmente alla convocazione di nuova Conferenza di servizi, ai fini della prosecuzione dell'iter di modifica in corso;
- nella nota succitata la ditta ha altresì previsto l'adeguamento al DM 31 marzo 2020 n. 78 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152" (pubblicato sulla G.U. n. 182 del 21/07/2021), descrivendo le procedure adottate per la cessazione di qualifica di rifiuto del prodotto ottenuto dall'impianto, denominato GVG, e le caratteristiche del sistema di lavaggio dei rifiuti idoneo a rimuovere le impurità dalla superficie degli pneumatici, che dovrà essere installato in conformità allo stesso decreto ministeriale;
- alla predetta Conferenza Provinciale, tenutasi in data 21/01/2021, hanno partecipato:
- il Dirigente, in qualità di Presidente della Conferenza, e un Istruttore Direttivo Tecnico, per il Settore Tutela Territorio della Provincia;
 - un Tecnico del Comune di Cherasco;
 - due Collaboratori Tecnici Professionali del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo;

- l'Amministratore Delegato, due Soci ed un Consulente della Ditta Tritogom S.r.l.;
- la Conferenza si è conclusa con l'acquisizione dei pareri favorevoli, da parte dei rappresentanti degli Enti partecipanti, alla modifica dell'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto in argomento, previo l'invio, da parte della Ditta, di alcuni chiarimenti e integrazioni;
- con nota prot. n. 4543 del 26 gennaio 2021, a seguito di quanto emerso in sede di Conferenza, la Provincia ha formulato una richiesta integrazioni corredata dalle considerazioni espresse dal Dipartimento di Prevenzione ASL CN2 prot.n. 1622 del 08/01/2021 e dal Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo, con nota prot. n. 5201 del 21/01/2021;
- in data 3 febbraio 2021 è pervenuta la documentazione integrativa richiesta, trasmessa dalla Ditta TRITOGOM S.r.l. che, con nota prot. n. 8241 del 9/02/2021, è stata resa disponibile agli Enti competenti per le ulteriori valutazioni e/o prescrizioni, da comunicarsi entro 10 giorni dal ricevimento;
- in data 09/03/2021, al prot. n. 14928, è pervenuto il parere tecnico del Dipartimento Provinciale dell'ARPA di Cuneo, contenente la proposta delle seguenti prescrizioni:
 - o "tenuto conto che la ditta intende avvalersi della riduzione delle frequenze di campionamento al termine del primo anno di attività autorizzata dovrà essere presentata una relazione con i risultati delle qualificazioni del materiale trattato, le non conformità rilevate e la trattazione statistica prevista dall'allegato della norma di riferimento;
 - o dovrà essere inviato agli Enti di controllo il piano di campionamento (così come previsto dalla norma UNI 10802) per la formazione del campione rappresentativo del lotto;
 - o dovrà essere formalizzata una specifica procedura del sistema di gestione qualità dedicata alle operazioni di lavaggio e alla tracciabilità nella documentazione delle partite di PFU sottoposte a lavaggio;
 - o dovrà essere formalizzata una procedura del sistema di gestione qualità che dettagli, per ciascuna tipologia d'impurezza (acciaio, tessile, etc), le modalità di trattamento che s'intendono mettere in opera;
 - o su ciascuna delle frazioni commercializzate (0 – 8 mm, 0,8 – 2,5 mm, 2,5 – 4 mm) si dovrà procedere alla formazione del lotto dedicato e alla conseguente qualificazione secondo i disposti dell'allegato 1 del DM n 78/2020".

Ritenuto che, alla luce delle valutazioni istruttorie esperite in sede di Conferenza di Servizi, sussistano i presupposti stabiliti dalla normativa vigente in materia per l'approvazione delle varianti sostanziali all'impianto di che trattasi e per l'aggiornamento dell'autorizzazione ai fini dell'adeguamento al DM 78/2020;

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ;
- l'art. 184- ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante "Cessazione della qualifica di rifiuto" che recita:

"1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la sostanza o l'oggetto sono destinati a essere utilizzati per scopi specifici;
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;

d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.”;

- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 31 marzo 2020, n.78 "Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152”;

- la Legge 25 gennaio 1994, n. 70 avente ad oggetto "Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione dei sistemi di ecogestione e di audit ambientale”, fatta salva dall'art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- la Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

- la L.R. 29 ottobre 2015, n.23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7 aprile 2014, n.56 (Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni)”;

- la Legge Regionale 10 gennaio 2018, n. 1 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7" e s.m.i.;

- l'art. 24 della L.R. 1/2018 e s.m.i., che conferma la delega alle Province per lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative in materia di gestione rifiuti non espressamente attribuite ad altri Enti, ivi compresi pertanto i provvedimenti di rilascio e rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. (ora art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

- il Piano regionale di gestione di gestione dei rifiuti speciali, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 16 gennaio 2018, n. 253-2215;

- la D.G.R. n. 20-192 del 26.06.2000 "Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D.Lgs. 22/97”, come successivamente modificata ed integrata;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali”;

atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62 e 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

dato atto altresì che sono stati rispettati gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

DISPONE

- di autorizzare, per le motivazioni tutte sopra espresse, ai sensi degli art.li 208 e 269, c. 8, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., la Ditta TRITOGOM S.r.l., con sede legale in Cherasco, Fraz. Cappellazzo – Via del Lavoro 8 - P.IVA 02776030047 – ad apportare all'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali (operazioni R13, R12 e R3 di cui all'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), ubicato in Cherasco, Fraz. Cappellazzo –Via del Lavoro 8, le varianti consistenti in:

- vari interventi sulla linea produttiva di granulato e polverino che prevedono la sostituzione di diversi macchinari tecnologicamente superati, al fine di potenziare e migliorare la produzione;
- l'installazione di un nuovo sistema potenziato di aspirazione e trattamento effluenti gassosi su due linee separate per motivi di sicurezza ed efficienza;
- la rottamazione/vendita del trituratore esterno oltre a tutti i vagli, coclee, tramogge e nastri rimossi. Le macchine pulitrici, tolte dalla linea di produzione, saranno tenute a magazzino per eventuale utilizzo a necessità;
- l'installazione di un sistema di lavaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto di trattamento, finalizzato alla rimozione dei residui presenti sui PFU (ghiaia/sabbia e altri solidi sospesi, oli/grassi, ecc.);

nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'**allegato A aggiornamento 1** del presente provvedimento;

- di sostituire gli allegati 1 e 2 del Provvedimento Dirigenziale n. 3557 del 05/09/2019, **con il layout e la planimetria dello stabilimento allegati 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento;**

- di sostituire gli allegati B e D del Provvedimento Dirigenziale n. 3639 del 24/08/2017 **con gli allegati B e D – aggiornamento 1 – che costituiscono parti integranti del presente provvedimento;**

- di sostituire gli allegati C ed E – aggiornamento 2 (quadro emissioni in atmosfera) del Provvedimento Dirigenziale n. 3557 del 05/09/2019 **con gli allegati C, aggiornamento 2, ed E – aggiornamento 3 – che costituiscono parti integranti del presente provvedimento;**

- di dare atto che il presente provvedimento costituisce aggiornamento dell'autorizzazione ai fini dell'adeguamento ai criteri specifici stabiliti dal Decreto Ministeriale 31 marzo 2020, n. 78 per la cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante dai pneumatici fuori uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

- di dare atto che la durata dell'autorizzazione resta fissata **al 31/8/2027**, come stabilito dal Provvedimento Dirigenziale n. 3639 del 24/08/2017;

- di dare atto che che l'istante deve provvedere all'aggiornamento delle garanzie finanziarie prestate, tali da assicurare in ogni momento la copertura delle spese per la bonifica ed il ripristino dell'area autorizzata, nonché per il risarcimento dei danni derivanti all'ambiente. **L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata all'accettazione delle predette garanzie finanziarie, che devono essere versate - entro 120 giorni dalla presentazione del verbale di collaudo o**

del certificato di regolare esecuzione delle modifiche autorizzate - secondo i criteri e le modalità previsti nella D.G.R. n. 20-192 del 12.06.2000 e s.m.i.;

- **di dare atto** che il responsabile tecnico dell'impianto è il P. I. SARDO Roberto, nato a Cuneo il 15/02/1958 e residente in Viale Angeli n. 102, nel Comune di Cuneo (CN), che deve possedere i requisiti prescritti dalla legge per svolgere l'attività oggetto della presente autorizzazione;

- **di dare atto che** il presente provvedimento è conforme alla normativa vigente in materia;

- **di dare altresì atto** che sono fatti salvi i diritti di terzi;

- **di dare infine atto** che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso ordinario al TAR del Piemonte o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro i termini, rispettivamente, di 60 e 120 giorni dalla data di notifica.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Estensori:

Ing. Gianluca Cavallo
Rag. Maura Risso

Visto

Responsabile U.A.
Dott.ssa Alessandra Barsanti

ALLEGATO A aggiornamento 1

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI ALL'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA TERZI (OPERAZIONI R13, R12 E R3 DELL'ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL D. LGS. 152/06) UBICATO NEL COMUNE DI CHERASCO, FRAZ. CAPPELLAZZO, VIA DEL LAVORO 8 DELLA DITTA TRITOGOM SRL, CON SEDE LEGALE IN CHERASCO.

Le modifiche all'impianto devono essere realizzate secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza di variante della Ditta TRITOGOM Srl, purché compatibili con le prescrizioni di seguito elencate:

1. la presente autorizzazione è valida solo se l'istante è in possesso dei titoli legittimi di disponibilità del terreno;
2. le modifiche autorizzate consistono in:
 - vari interventi sulla linea produttiva di granulato e polverino che prevedono la sostituzione di diversi macchinari tecnologicamente superati al fine di potenziare e migliorare la produzione;
 - l'installazione di un nuovo sistema potenziato di aspirazione e trattamento effluenti gassosi su due linee separate per motivi di sicurezza ed efficienza;
 - la rottamazione/vendita del trituratore esterno denominato "Eldan Super Chopper" oltre a tutti i vagli, coclee, tramogge e nastri rimossi. Le macchine pulitrici "Guidetti", tolte dalla linea di produzione, saranno tenute a magazzino per eventuale utilizzo a necessità;
 - l'installazione di un sistema di lavaggio dei rifiuti in ingresso all'impianto di trattamento, finalizzato alla rimozione dei residui presenti sui PFU (ghiaia/sabbia e altri solidi sospesi, oli/grassi, ecc.);
3. il layout e la planimetria degli impianti modificati sono riportati **negli allegati 1 e 2**, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento. **Ogni variazione deve essere preventivamente comunicata alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo e al Sindaco del Comune di Cherasco e deve essere espressamente assentita;**
4. tutte le aree esterne utilizzate per la messa in riserva dei rifiuti, per il deposito della materia prime e dei rifiuti derivanti dal trattamento devono essere dotate di opportuno sistema di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche;
5. **deve essere inviato, al termine della realizzazione delle opere in progetto**, alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo ed al Comune di Cherasco **un certificato, a firma di tecnico abilitato, di regolare esecuzione degli impianti di nuova installazione;**
6. è fatto obbligo il rispetto della vigente normativa in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;
7. l'istante deve sempre garantire il rispetto ambientale delle aree interessate e contermini all'impianto, ponendo particolare riguardo anche agli aspetti estetici e paesaggistici;
8. il perimetro dell'area destinata all'impianto deve essere adeguatamente recintato (con rete metallica o con altre effettive chiusure di altezza non inferiore a 2 m) e munito di apposito cancello da chiudersi nelle ore notturne ed in ogni caso di assenza del

personale di sorveglianza, al fine di evitare l'accesso sia ai non addetti, sia agli animali randagi. Inoltre, deve esserne segnalata la presenza con un cartello nel quale viene indicata la tipologia dell'impianto, la denominazione e la sede del soggetto responsabile della gestione dello stesso;

9. l'istante deve provvedere affinché la viabilità di accesso e quella interna all'area destinata alla messa in riserva ed al trattamento siano idonee ad assicurarne la percorribilità in ogni periodo dell'anno;
10. tutti gli impianti e le aree utilizzate devono essere dotate di idonei sistemi antincendio approvati dai competenti VV.FF.;
11. le macchine devono essere dotate di opportuni sistemi di sicurezza sensibili alla presenza dell'uomo, con blocco macchina automatico;
12. deve essere predisposto un piano di emergenza che comprenda la parte connessa all'idoneità dei locali e la salvaguardia della salute e dell'incolumità dei lavoratori. Tale piano deve essere adeguato alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
13. l'istante deve predisporre un apposito Piano di ripristino ambientale delle aree da attuarsi una volta che l'attività autorizzata sia cessata;
14. **prima dell'attivazione delle modifiche oggetto del presente provvedimento**, la ditta deve realizzare tutti gli accorgimenti illustrati nel documento di valutazione previsionale di impatto acustico allegato all'istanza di variante;
15. **entro 6 mesi dalla messa a regime delle modifiche in parola**, l'Impresa deve effettuare una campagna di misurazione dei livelli sonori emessi dall'impianto finalizzata alla verifica di conformità con i limiti di emissione ed immissione e il livello differenziale previsti dalla classificazione acustica comunale per entrambi i periodi di riferimento diurno e notturno. I rilievi devono essere effettuati presso una serie di punti ritenuti idonei e già considerati nel documento previsionale, nonché presso eventuali ulteriori ricettori ove si presentino criticità acustiche. Gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere trasmessi alla Provincia, al Dipartimento Provinciale Arpa di Cuneo e al Comune sede dell'impianto entro 30 giorni dalla conclusione della campagna di misurazione;
16. qualora i livelli sonori rilevati durante tale campagna di misura facciano riscontrare superamenti dei limiti stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di Cherasco, l'impresa deve elaborare e trasmettere agli Enti preposti un piano di interventi che consenta di riportare i livelli sonori al di sotto dei limiti previsti;
17. tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore.

Tutte le prescrizioni previste dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., dalla L.R. 1/18 e s.m.i, dal DM 31 marzo 2020 n. 78, nonché dalla normativa statale e regionale integrativa, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione, per quanto applicabili.

ALLEGATO B – aggiornamento 1

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA TERZI (OPERAZIONI R13, R12 E R3 DELL'ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL D. LGS. 152/06) UBICATO NEL COMUNE DI CHERASCO, FRAZ. CAPPELLAZZO, VIA DEL LAVORO 8 AUTORIZZATO IN CAPO ALLA DITTA TRITOGOM SRL CON SEDE LEGALE IN CHERASCO.

L'impianto deve essere esercito e gestito secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della ditta, purché compatibili con le seguenti, ulteriori prescrizioni:

1. s'intendono richiamate tutte le prescrizioni dell'**Allegato A aggiornamento 1** – che abbiano connessione con l'attività di gestione;
2. nella planimetria datata 23/11/2020 e riportata all' **Allegato 2** del presente provvedimento sono indicate le zone di stoccaggio dei rifiuti in ingresso, dei rifiuti prodotti e dei prodotti finiti. Ogni variazione a quanto indicato nella planimetria di che trattasi deve essere comunicata alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo ed al Comune di Cherasco e deve essere preventivamente assentita;
3. tutti i rifiuti in ingresso all'impianto ed i rifiuti derivanti dal trattamento devono essere adeguatamente stoccati, su platee impermeabili E' fatto obbligo di ammasso ordinato sul terreno, predisponendo eventuali cataste di altezza non superiore a 3 m e comunque a quella della recinzione del sito e/o della barriera arborea perimetrale in corrispondenza dell'area di stoccaggio;
4. deve essere garantita la presenza di aree di manovra per i mezzi e gli spazi tra i rifiuti, anche al fine di consentire l'ispezionabilità dei siti di stoccaggio; lo spazio tra i contenitori e i cumuli deve garantire il passaggio agevole per le operazioni di controllo e di movimentazione. Lo spazio minimo necessario deve essere pari a 60 cm;
5. le aree di stoccaggio devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, i codici CER, lo stato fisico dei rifiuti stoccati nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Ogni etichetta deve essere sufficientemente resistente e deve essere leggibile per tutto il tempo di stoccaggio nel sito;
6. deve essere garantita nel tempo la tenuta dell'impermeabilizzazione delle aree interessate dalla movimentazione e dallo stoccaggio e dal trattamento dei rifiuti, in modo tale da prevenire l'inquinamento del suolo e facilitare la raccolta degli eventuali sversamenti;
7. deve essere garantito a qualsiasi ora l'immediato accesso all'impianto da parte del personale di vigilanza e dalle Autorità competenti al controllo e deve essere reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'impianto;
8. deve essere garantita la presenza di personale qualificato, adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell'impianto ed in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti;

9. devono essere effettuate verifiche periodiche sui pneumatici stoccati sul piazzale e, qualora si riscontrassero accumuli di acqua piovana al loro interno o comunque entro cinque giorni da ogni precipitazione atmosferica di almeno 3 mm di pioggia, occorre provvedere alla disinfestazione immediata mediante prodotti piretroidi. Devono essere comunicate al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, competente per territorio, con congruo anticipo, la data e l'ora del trattamento, nonché il tipo di sostanza utilizzata;
10. i rifiuti ammessi all'impianto sono esclusivamente quelli dichiarati nella relazione tecnica allegata all'istanza, riassunti **nell'allegato C, aggiornamento 2** alla presente autorizzazione;
11. entro **il 31 gennaio di ciascun anno**, la Ditta deve inoltrare alla Provincia, al Dipartimento provinciale dell'ARPA di Cuneo ed al Comune di Cherasco, la previsione del quantitativo di ciabattato, di cippato, granulato e polverino di gomma (GVG) che deriveranno dal trattamento dei rifiuti in ingresso per l'anno di riferimento, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 179 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., motivando eventuali discostamenti dall'ordine di priorità di cui al comma 1 del medesimo articolo e fermo restando che non può essere superato il quantitativo di 75 t/giorno di rifiuti da inviare al recupero energetico;
12. le operazioni autorizzate e le condizioni di stoccaggio (quantitativo annuo e capacità massima) di ogni tipologia di rifiuto sono tassativamente quelle riportate nell' **allegato C, aggiornamento 2** - di cui sopra;
13. il trattamento dei rifiuti è finalizzato prevalentemente alla produzione di gomma vulcanizzata granulata (GVG) che cessa di essere rifiuto e soddisfa i requisiti tecnici di cui all'allegato 1 del DM 31 marzo 2020, n. 78, per essere utilizzata nel rispetto della normativa e degli standard utilizzati per i prodotti di mercato;
14. il polverino ed il granulato di gomma (GVG), derivanti dal trattamento, sono utilizzabili esclusivamente per gli scopi specifici di cui all'allegato 2, c. 1 del DM 31 marzo 2020, n.78, con le limitazioni di utilizzo previste al c. 2;
15. tenuto conto che la ditta intende avvalersi della riduzione delle frequenze di campionamento al termine del primo anno di attività autorizzata, dovrà essere presentata una relazione tecnica con i risultati delle qualificazioni del materiale trattato, le non conformità rilevate e la trattazione statistica prevista dall'allegato della norma di riferimento;
16. deve essere inviato agli Enti di controllo il piano di campionamento (così come previsto dalla norma UNI 10802) per la formazione del campione rappresentativo del lotto;
17. deve essere formalizzata una specifica procedura del sistema di gestione qualità dedicata alle operazioni di lavaggio e alla tracciabilità nella documentazione delle partite di PFU sottoposte a lavaggio;
18. deve essere formalizzata una procedura del sistema di gestione qualità che dettagli, per ciascuna tipologia d'impurezza (acciaio, tessile, etc), le modalità di trattamento che s'intendono mettere in opera;
19. su ciascuna delle frazioni commercializzate (0 – 8 mm, 0,8 – 2,5 mm, 2,5 – 4 mm) si deve procedere alla formazione del lotto dedicato e alla conseguente qualificazione secondo i disposti dell'allegato 1 del DM n 78/2020;
20. deve essere garantito un recupero non inferiore al 60% in peso dei rifiuti in ingresso nel rispetto dell'art. 179 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

21. i rifiuti derivanti dal trattamento, costituiti da ciabattato (CER 16 03 01) e cippato (CER 19 12 04) devono essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della vigente normativa che effettuano operazioni finali di recupero di materia o di energia. Eventuali conferimenti ad ulteriori impianti di messa in riserva devono essere preventivamente assentiti dalla Provincia, previa richiesta motivata;
22. tutti i rifiuti derivanti dal trattamento e non inseriti in allegato C, aggiornamento 2, devono essere posti in deposito nel pieno rispetto delle condizioni impartite dall'art. 183, lett. m, del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
23. tutti i rifiuti devono essere conferiti a soggetti autorizzati, ai sensi della normativa vigente. Nel caso di spedizioni all'estero devono essere rispettate le norme comunitarie ed espletate le procedure previste dai Regolamenti CE 1013/06 e Regolamenti CE 801/07 e s.m.i.;
24. è vietata la triturazione di pneumatici ricostruibili;
25. il trasporto dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto deve avvenire da parte di soggetti muniti di regolare autorizzazione al trasporto rifiuti e/o iscrizione all'Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
26. nell'esercizio dell'impianto devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. Deve essere evitata la perdita accidentale o l'abbandono dei rifiuti. Deve, altresì, essere evitata l'emanazione di odori sgradevoli;
27. è fatto obbligo di provvedere periodicamente alla derattizzazione dell'area destinata allo stoccaggio provvisorio ed al trattamento. La frequenza di tale operazione, i prodotti impiegati ed i periodi dell'anno in cui essa è condotta devono essere scelti in funzione delle condizioni climatiche e devono essere concordati con l'Autorità Sanitaria locale;
28. la ditta deve conservare e mettere a disposizione degli organi di controllo, per ogni intervento di derattizzazione/disinfezione effettuato all'interno del perimetro aziendale, apposito registro con indicazione dei trattamenti (data, prodotti utilizzati, modalità di intervento, mezzi impiegati);
29. è vietato l'accesso agli impianti a personale non autorizzato;
30. è vietato l'abbruciamento di tutti i rifiuti derivanti dalle operazioni di cernita, che debbono essere smaltiti o recuperati in impianti autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/06;
31. devono essere registrate tutte le movimentazioni dei prodotti destinati alla vendita sul medesimo registro di carico e scarico dei rifiuti appositamente predisposto anche in formato informatico;
32. è fatto obbligo di provvedere al controllo dei criteri di cui all'art. 3 c. 1 tramite la dichiarazione di conformità, redatta ai sensi dell'art. 4 del DM 31 marzo 2020, n.78, per lotti di produzione. Le autocertificazioni devono essere trasmesse allegando idonee certificazioni analitiche, sottoscritte da tecnico abilitato, all'ARPA – Dipartimento Provinciale di Cuneo, come previsto dello stesso decreto;
33. la ditta si avvale della esenzione dall'obbligo di conservazione dei campioni di GVG, prelevati al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802 essendo certificata ISO 14001, ai sensi dell'art. 5 del DM 31 marzo 2020, n.78;

34. l'istante deve trasmettere alla Provincia, **con frequenza trimestrale**, una relazione nella quale siano chiaramente riportati: provenienza dei rifiuti; percentuale di recupero ottenuta, destinazione dei rifiuti prodotti, destinazione dei prodotti ottenuti;
35. l'istante deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
36. la ditta istante ha l'obbligo provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante la realizzazione dell'impianto;
37. deve essere tempestivamente comunicato alla Provincia ogni eventuale blocco parziale o totale dell'impianto;
38. l'istante deve provvedere a richiedere - in caso di modificazione della ragione sociale e mediante istanza redatta in competente bollo - il rilascio di apposito provvedimento di variazione. L'istanza deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuta variazione;
39. deve essere comunicati - su carta legale - variazioni del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto, documentandone - contestualmente - la sussistenza dei requisiti di cui alle vigenti disposizioni di Legge;
40. l'istante deve assicurare la custodia dell'impianto;
41. deve essere costantemente garantita la funzionalità dell'impianto antincendio;
42. devono essere disponibili mezzi di rapido intervento nell'eventualità che un incendio si sviluppi nell'impianto;
43. la presente autorizzazione, durante lo svolgimento delle attività, deve sempre essere custodita - anche in copia - presso l'impianto;
44. è fatto obbligo di conseguire ogni altro atto o provvedimento autorizzativo connesso all'esercizio dell'attività autorizzata;
45. l'istante deve comunicare alla Provincia, con preavviso di 30 giorni, la cessazione dell'attività di cui trattasi. Entro i successivi 90 gg. dalla data di cessazione dell'attività, è fatto obbligo di effettuare le necessarie operazioni di bonifica e di ripristino ambientale dell'area, nonché delle installazioni fisse e mobili, attenendosi alle eventuali prescrizioni impartite dalla Provincia e dall'A.R.P.A.;
46. a far tempo dalla chiusura dell'impianto, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della legislazione civile e penale, entro i limiti prescrizionali da essa previsti;
47. le comunicazioni che l'istante deve trasmettere ai sensi della presente autorizzazione, devono essere inviate mediante PEC o lettera raccomandata A.R.;
48. l'eventuale domanda di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata alla Provincia, **almeno 6 mesi prima della suddetta scadenza**, corredata di tutta la documentazione di rito richiesta, ivi compresa una relazione circa lo stato di fatto dell'impianto;
49. la presente autorizzazione fa salvo il conseguimento di ogni altro atto o provvedimento di competenza di altre autorità, previsto dalla legislazione vigente per l'esercizio dell'attività in

oggetto e deve inoltre intendersi integrata dalle prescrizioni contenute nel D. Lgs. 152/06, nella Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.1984, nonché nel DM 78/2020.

L'inosservanza, anche parziale, di quanto prescritto comporterà l'adozione, a seconda della gravità delle infrazioni, di un provvedimento di diffida, sospensione o revoca dell'autorizzazione - ai sensi dell'art. 210, comma 4, del D. Lgs. 152/06 - e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ALLEGATO C aggiornamento 2

DITTA: "TRITOGOM S.r.l." con sede legale in Cherasco, Fraz. Cappellazzo, Via del Lavoro n. 8 - P.IVA 02776030047 -

N. PRATICA: 8.18/1793

SEDE DELL'IMPIANTO: Cherasco, Fraz. Cappellazzo, Via del Lavoro n. 8

Contraddistinto al Catasto Terreni al Foglio n. 23, mappali n. 143, 169, 189, 172, 190 per una superficie totale pari a 11.000 mq, di cui 1700 mq coperti, su terreno in proprietà alla ditta istante e Foglio n. 23, particelle 357-359 per una superficie pari a 6779 mq scoperti, oggetto dell'ampliamento su terreno acquisito dalla ditta in data 28-02-2019;

RIFIUTI AUTORIZZATI:

RIFIUTI IN INGRESSO	C.E.R.	QUANTITA' ANNUA	CAPACITA' MASSIMA DI STOCCAGGIO	TEMPO DI PERMANENZA	MODALITA'	OPERAZIONE RECUPERO	AREA DI STOCCAGGIO (planimetria allegata integrazioni)
Pneumatici fuori uso - Puliti	160103	49.500 t	600 t	60 gg	Cumulo	R13-R12-R3	A1+A2
Pneumatici fuori uso - Sporchi							D
Rifiuti non specificati altrimenti (gomma da produttori primari)	070299	500 t	10 t	10 gg	Cassone	R13-R12-R3	F

RIFIUTI IN USCITA	C.E.R.	CAPACITA' MASSIMA DI STOCCAGGIO	TEMPO DI PERMANENZA	MODALITA'	OPERAZIONE DI RECUPERO A DESTINAZIONE	AREA DI STOCCAGGIO
Pneumatici fuori uso (CIABATTATO)	160103	4000 t	90 gg	cumulo	R1-R3- R12-R13	B1+B2+B3
Gomma (CIPPATO)	191204	250 t	120 gg	cumulo	R1 - R3 -R12-R13	C
Gomma GV vulcanizzata in attesa di analisi DM 78/2020	191204	580 t	15 gg	Big-bags sacchetti	R3	M1-M2-M3

ALLEGATO D – aggiornamento1

PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, UBICATO NEL COMUNE DI CHERASCO – FRAZIONE CAPPELLAZZO, VIA DEL LAVORO 8, IN CAPO ALLA TRITOGOM S.R.L., CON SEDE LEGALE IN CHERASCO - FRAZIONE CAPPELLAZZO, VIA DEL LAVORO 8.

L'impianto deve essere esercito e gestito secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale, purchè in modo tale da garantire il rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:

1. i valori limite di emissione fissati nell'**allegato E, aggiornamento 3** rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati;
2. l'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati nell'**allegato E, aggiornamento 3** e, per quanto non espressamente disciplinato, il rispetto dei limiti di cui alle vigenti disposizioni in materia;
3. sono esclusi dall'obbligo del rispetto dei valori limite, i periodi di funzionamento durante le fasi critiche di avvio e di arresto dell'impianto e i periodi in cui si verificano anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei limiti di emissione fissati. Il gestore deve, comunque, adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante i periodi di avvio e arresto;
4. il termine di messa a regime dell'impianto modificato è stabilito in 30 giorni dalla data di avviamento, comunicata come previsto dal combinato disposto dell'art. 269, comma 6, del D.Lgs.152/06 e dell'art. 44 della L.R. 44/2000 e s.m.i.;
5. qualunque anomalia di funzionamento o guasto degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, deve essere comunicata entro 8 ore alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo. Il Gestore deve procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o guasto può determinare un pericolo per la salute umana;
6. per i punti di emissione relativi agli impianti modificati per gli adempimenti di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs.152/06 s.m.i., l'impresa deve effettuare due rilevamenti delle emissioni, nelle più gravose condizioni di esercizio, in due giorni non consecutivi dei primi dieci di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione di tutti i parametri contenuti nell'allegato E.
7. l'impresa deve effettuare gli autocontrolli di cui all'art. 269, comma 6 del D.Lgs.152/06 s.m.i., nonché quelli periodici prescritti nell'allegato E, dando comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia e all'ARPA - Dipartimento Provinciale di Cuneo - del periodo in cui intende effettuare i prelievi. I risultati dei rilevamenti effettuati devono poi essere trasmessi alla Provincia, all'ARPA - Dipartimento Provinciale di Cuneo - e al Sindaco;
8. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme tecniche vigenti, con trasmissione unitamente alle risultanze degli autocontrolli, della valutazione del posizionamento del piano di misura e delle modalità di prelievo ai sensi delle norme vigenti UNI 10169, UNI EN 13284-1 (se rilevato il parametro Polveri) e UNI EN 15259. L'accesso ai punti di campionamento deve essere consentito con le necessarie condizioni di sicurezza.

Le sigle identificative dei punti d'emissione, così come riportate nel Quadro Emissivo, devono essere visibilmente apposte sui rispettivi camini;

9. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione essere tale da superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri; i punti di emissione situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta diminuita di un metro per ogni metro di distanza orizzontale eccedente i 10 metri. Eventuale deroga alla presente prescrizione potrà, su richiesta dell'impresa, essere concessa dal Sindaco;
10. gli impianti devono essere gestiti evitando che si generino emissioni diffuse dalle lavorazioni autorizzate e secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte V, All. 5, nei casi ivi specificati;
11. la ditta deve utilizzare idonee soluzioni tecniche gestionali atte a contenere le emissioni diffuse quali:
 - lavaggio frequente delle aree di lavorazione e stoccaggio dei materiali e rifiuti;
 - copertura almeno parziale delle aree a maggior emissione;
 - carterizzazione nastri trasportatori e adozione barriere antivento;
12. gli eventuali rifiuti derivanti dai sistemi di abbattimento/contenimento delle emissioni devono essere gestiti secondo le vigenti disposizioni in materia (D.Lgs 152/06 e s.m.i.).

Monitoraggi periodici

1. per l'effettuazione degli autocontrolli periodici successivi a quelli iniziali, i campionamenti delle emissioni devono essere effettuati nelle più gravose condizioni di esercizio e devono essere determinati tutti i parametri riportati nel Quadro Emissivo di cui all'**allegato E aggiornamento 3**, secondo periodicità triennale;
2. l'impresa deve comunicare alla Provincia ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A. di Cuneo, con almeno 15 giorni di anticipo, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici delle emissioni;
3. i dati relativi ai controlli analitici previsti dalla presente autorizzazione devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per il controllo ed essere conformi a quanto indicato nell'appendice 1 all'allegato VI della parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
4. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). Per quanto concerne i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati, devono essere seguite le norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche ISO, oppure altre norme internazionali, oppure le norme di cui al DM 25 agosto 2000. La valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nell'allegato A1 deve avvenire secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

STABILIMENTO: TRITOGOM S.R.L. VIA DEL LAVORO, 8 - CHERASCO						ALLEGATO E – aggiornamento 3					
Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 8 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro o lati sezione [m o mxm]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]			
1	ASPIRAZIONE TELA LINEA 1	25.000	24	CONT.	AMB.	POLVERI TOTALI	10	0,25	12	0,800	FILTRO A TESSUTO
2	ASPIRAZIONE TELA LINEA 2	25000	24	CONT.	AMB.	POLVERI TOTALI	10	0,25	12	0,800	FILTRO A TESSUTO
3	ASPIRAZIONE METALLO LINEA 3	15.000	24	CONT.	AMB.	POLVERI TOTALI	10	0,15	10	0,500	CICLONE + FILTRO A TESSUTO
4	CENTRALE TERMICA A METANO PER RISCALDAMENTO LOCALI	NON SOGGETTO AD AUTORIZZAZIONE EX D.Lgs. 152/06									
1DA	TRITURATORE-ELDAN (IMPIANTO SMANTELLATO)	EMISSIONI DIFFUSE DI POLVERI									
2DA	MESSA IN RISERVA PFU/CIABATTATO										
3DC	TRITURATORE										
4DC	MESSA IN RISERVA PFU/CIABATTATO										